

poraneamente possono fare il loro ingresso *pro auctoritate* santoni, asceti, anime invocate e reincarnate, persino angeli e demoni, con una fascinazione misterica che è storicamente appartenuta alle vicissitudini sociali delle comunità chassidiche.

Si tratta, viepiù, di un diritto processuale che, con sorprendente anticipo sull'odierno *revival* civilistico anti-giudiziario e seguendo tutt'altro percorso, forgia una giurisdizione arbitrale, ordinata secondo la legge divina, ma fundamentalmente pronta a recepire e ad accogliere la piena normatività di fonti non sempre riconducibili a legge: le tradizioni liturgiche, gli usi territoriali, le consuetudini, le opinioni della dottrina, le orazioni endoprocedimentali.

Può costituire per l'osservatore del contemporaneo una singolare aporia che questa vitalità ermeneutica coincida con un movimento religioso e culturale che aveva posto, in testa al suo rinnovamento spirituale, un ritorno alla santità e non una cesura rispetto alle pratiche intracomunitarie tradizionali. Potrebbe apparirne inoltre delegittimata la tecnica del formalismo letteralista, proprio in un orientamento talmudico che applicava con intransigenza il proprio non scritto codice morale, in una sorprendente continuità empirica tra la sfera religiosa e quella mondana. Anello giustamente osserva (pp. 79-80) come questa contraddizione sia rivelabile solo ove ci si sia attestati alla superficie, perché la rinnovazione chassidica

valica il mero dato testuale, non per abolirne la sapienza e la vigenza, ma per implementarla esponenzialmente nel vivere quotidiano dei suoi fedeli.

Come Anello ben conclude, il vasto apparato simbolico dell'ebraismo giudiziario, persino nelle sue correnti più ortodosse e oltranziste, non inficia, anzi integra, le prassi materiali che originano dai precetti devozionali. Riguardate in quest'ottica, l'assistenza alla vedova, la tutela dell'orfano, la comprensione del *fato avverso* e la protezione giuridica dei poveri della comunità, divengono le fattispecie attuative di una *immane* concezione universale di giustizia, nella quale si manifesta l'essenza stessa del monoteismo rivelato (pp. 114-115).

Giancarlo Anello

G. BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Mucchi Editore, Modena 2021, pp. 332, ISBN 978-88-7000-871-5

La professoressa Geraldina Boni ha dato alle stampe un suo nuovo interessante lavoro che ha il pregio di stimolare la riflessione sullo *status quaestionis* e del *modus legiferandi* nella Chiesa e del diritto canonico in questa "stagione riformistica", particolarmente feconda di novità norma-

tive, la quale ha avuto inizio già prima del pontificato attuale, ma che ha avuto una propulsione particolare proprio nel corso degli ultimi anni. L'opera è dedicata alla memoria del prof. Giuseppe Dalla Torre, scomparso improvvisamente il 3 dicembre 2020, alla vigilia della stampa del volume.

Fin dalla Premessa (pp. 7-11), l'Autrice esterna la sua "genuina preoccupazione" dinnanzi ad una situazione dalla quale emerge chiaramente come la scienza canonistica, e specialmente il Pontificio Consiglio per i testi legislativi, dicastero di cui Ella è consultore, vivano un certo spaesamento. Il ragionamento che la Boni sviluppa lungo il dipanarsi di queste pagine è certamente franco. Si deve, da principio, apprezzare lo sforzo scientifico compiuto in tal senso dalla Professoressa, poiché fermarsi a guardare all'apporto che la canonistica dà alla vita della Chiesa significa, in ultima analisi, considerare la *salus animarum*, al servizio della quale si pone, quale utile e prezioso strumento, proprio il diritto, sicché ogni suo scavalco, così come ogni difficoltà alla realizzazione e alla tutela della giustizia, costituiscono possibili pericolosi detrimenti non solo ai diritti dei fedeli, ma anche e soprattutto allo stesso *bonum commune*, ovvero appunto alla *salus animarum*.

Il primo capitolo è intitolato «*Il Pontificium Consilium de legum textibus* "ponte" tra i diritti» (pp. 13-63). L'analisi della Professoressa, infatti, parte proprio dalla con-

siderazione delle competenze e del ruolo che detto Dicastero è chiamato a svolgere in ausilio al Supremo Legislatore, ravvisando come però, di fatto, ultimamente, esso sia sempre più di rado interrogato in occasione della promulgazione di nuove norme, o della revisione di alcune leggi, o addirittura di intere materie, oppure nella interpretazione dei dispositivi, con le difficoltà che questo crea nel quadro complessivo della disciplina canonica, con testi normativi imperfetti o incongruenti, o che male si combinano con altre disposizioni che pure rimangono vigenti, quantunque magari talora in contraddizione, suscitando dubbi ed incertezze. L'Autrice, dunque, mostrando sempre un'ampia conoscenza della dottrina circa gli aspetti da lei affrontati (le note in calce sono sempre abbondantissime e i rimandi bibliografici sono assai numerosi), con la quale si pone in dialogo e in confronto, presenta puntualmente le competenze del Pontificio Consiglio, rilevando come esso abbia avuto un "apice", un "momento di massimo splendore", specialmente negli anni di presidenza del card. Herranz, per vivere ora quasi un momento crepuscolare, se non per espressa previsione, almeno per quella che, secondo la denuncia della Boni, è di fatto ormai una consolidata prassi: ad esempio, le interpretazioni autentiche, rileva la Professoressa, si sono sempre più diradate, fatto salvo lo sporadico episodio di quella pubblicata il 16 settembre 2016 in *L'Os-*

servatore Romano, a quasi diciotto anni dall'ultimo precedente. L'analisi del lustro 2015-2020, secondo l'esposizione di queste pagine, appare presentare un globale capovolgimento dei paradigmi normativi, e, per quanto attiene il Dicastero in parola, le previsioni "riduzionistiche" se paiono non essere motivate stando alla lettera della prima bozza della futura cost. ap. *Praedicate Evangelium*, sembrano essere, invece, giustificate dalle voci a proposito delle successive stesure dell'atteso testo di riforma della Curia Romana, poiché, stando alla Boni, sembra che quello che diverrà l'Ufficio per i testi legislativi vedrà ridotte le proprie competenze.

Il capitolo secondo passa subito ad analizzare *L'attività normativa del Legislatore Supremo* (pp. 65-180). Qui la Boni parte dalla considerazione che, nella preparazione del m.p. *Mitis iudex Dominus Iesus*, pur essendovi uno studio da anni intavolato circa la materia presso il Pontificio Consiglio per i testi legislativi, il Papa abbia speditamente proceduto a novellare la legislazione "scavalcando" il Dicastero. Se ciò, com'è evidente, è del tutto lecito e possibile per il Supremo Legislatore, va altresì segnalato, come puntualmente fa la Professoressa, che, per certi versi, è stato causa di qualche difficoltà, come i numerosi dubbi sorti dopo la promulgazione del *MIDI* e le dissonanze fra norme parimenti vigenti. Il fatto, poi, che a dirimere alcune questioni, come anche a preparare un *Sus-*

sidio applicativo, non sia stato tanto il Pontificio Consiglio quanto altri, fatta salva certamente l'autorità del Supremo Legislatore, è, per la Professoressa, indice di quella crisi che vive non solamente il Dicastero di cui è consultore, ma la scienza canonica in genere, che di sicuro non riceve beneficio da modi di procedere talora difformi e dall'impiego, in qualche caso, di terminologie non esattamente congrue (per altro, si rileva come la versione latina ufficiale, alla quale si dovrebbe fare riferimento, appaia in qualche caso molto dopo rispetto a quelle vernacolari, o addirittura, a distanza di un largo lasso temporale dalla promulgazione, ancora non sia disponibile). I numerosi "innesti" fatti al Codice, per usare una espressione efficace che troviamo in queste pagine, non può non sollevare ormai la questione di quanto la codificazione funzioni ancora, o non postuli ormai nuovamente una nuova edizione, tanto che l'Autrice dice che si dovrebbe valutare quale sia la "parte ancora superstita" del Codice, e di come non siano più poche le norme che si trovano *extra Codicem* (in quest'opera si parla di una «galassia di interventi *extravagantes* anche e proprio a livello di diritto universale emanato dal Legislatore Supremo», tanto che si legge che pare che l'*extravagare* sia stato elevato a stile normativo). La Boni analizza alcune recenti innovazioni che, ad uno studio attento, in effetti non possono non porre problemi. È il caso, per esempio, della

articolata cost. ap. *Episcopalis communio*, la cui regolamentazione circa il Sinodo dei Vescovi è totalmente esteriore al Codice; del m.p. *Come una madre amorevole* che prevede una sorta di “rinuncia fraternamente forzata”, a detta della Professoressa, la quale parrebbe presentare meno garanzie di giustizia rispetto ad una rimozione dall’ufficio, provvedimento che almeno richiederebbe dei requisiti precisi da rispettare. Una considerevole riflessione è dedicata pure alla sempre più diffusa previsione, e al corrispettivo ricorso, alla approvazione specifica del Romano Pontefice in merito a talune decisioni (ad es. il decreto di rimozione dall’incarico prevista dall’appena citato m.p.), che impedisce ogni rimedio di giustizia essendo non impugnabile, sì da suscitare una certa perplessità sia perché, con una così significativa implementazione dell’utilizzo di detto istituto, vengono meno tutelati il contraddittorio e lo *ius defensionis*, sia perché in tale maniera si espone sovente il Pontefice a farsi carico di decisioni odiose alle quali si giunge magari per vie meno rigorose e sicure rispetto a quelle giudiziali e processuali. L’indeterminatezza giuridica si palesa anche nel m.p. *Vos estis lux mundi*, laddove per alcuni non vengono tipizzate nuove fattispecie penali, mentre per taluni altri lo stesso sancisce proprio nuove fattispecie delittuose. A tutti è chiaro come una simile situazione di incertezza sia tutt’altro che di piccola portata, presentandosi

piuttosto come sostanziale. Così anche nella preparazione nuova del *Liber VI, De sanctionibus in Ecclesia*, alla quale si sta da tempo lavorando, pare necessario l’intervento del Dicastero e di periti canonisti coordinati, per evitare il ripresentarsi di quelle ambiguità di cui già si è accennato.

Il terzo capitolo indaga gli *Altri ambiti normativi* (pp. 181-263), partendo dal caso emblematico del rinnovamento della vita contemplativa femminile annunciata dalla cost. ap. *Vultum Dei quaerere* e attuata dall’istr. *Cor orans*. Ancora una volta le disposizioni in questione non sono scevre da serie riserve da parte della dottrina giuridica, e si presentano con molte imperfezioni tecniche e sostanziali, indice che, ancora una volta, si è “aggirata” la consulenza del Pontificio Consiglio per i testi legislativi. Ancora una volta si dispongono provvedimenti che, per prassi, vanno sottoposti mensilmente dalla CIVCSVA alla approvazione specifica del Sommo Pontefice, ricorrendo così a quell’istituto che, come dicevamo poc’anzi, per la sua peculiarità, dovrebbe essere utilizzato – come ben dice la Boni – con estrema parsimonia solo per ipotesi di particolarissimo rilievo, caratterizzati dalla massima gravità ed urgenza. Diversamente, si rischia davvero di “tradire” quei principi che il Sinodo dei Vescovi celebratosi all’indomani della fine del Concilio Vaticano II aveva additato come cardini che dovevano presiedere alla revisione del Codice

di Diritto Canonico perché esso fosse la traduzione, in termini giuridici, di detta dottrina e, insieme, si corre il pericolo di svuotare di efficacia la competenza della Segnatura Apostolica, introdotta dalla *Regimini Ecclesiae Universae* di Paolo VI, di vedere dei ricorsi contro i provvedimenti amministrativi al fine di tutelare i diritti dei fedeli avverso ogni possibile abuso ed arbitrarietà. La Chiesa, dunque, verrebbe meno a quella sua missione importantissima di difendere i diritti e promuovere la giustizia, così da essere agli occhi del mondo *speculum iustitiae*, testimone credibile contro ogni sopraffazione ed ingiustizia, secondo quanto raccomandava San Giovanni Paolo II. E, come ricordava papa Francesco, la mancanza di garanzie di giustizia e di diritto significa impossibilità anche di vivere il precetto della misericordia, perché *nulla est charitas sine iustitia*. L'esercizio dell'autorità, difatti, deve essere anzitutto *secundum ius*, ancor prima che *secundum legem*. È una questione vitale. E la Boni, con queste sue intense ed articolate pagine, solleva il problema e suscita la riflessione a proposito di un aspetto che per l'appunto è nevralgico, sicché è ormai improcrastinabile l'interrogarsi seriamente su detti argomenti. Oltre all'aspetto dell'approvazione specifica, in queste pagine l'Autrice torna ad evidenziare le discrasie normative insorte fra i non rari provvedimenti, per altro tecnicamente non ineccepibili, concernenti la vita religiosa e le nor-

me già vigenti, segno che, con ogni probabilità, il Pontificio Consiglio non è stato chiamato a svolgere il suo servizio, postulando così con urgenza interventi chiarificatori spesso provenienti dalla stessa Suprema Autorità (ad es. tramite *Rescripta ex audientia SS.mi*) e, quindi, sempre evitando l'intervento del Dicastero, che poteva magari produrre interpretazioni autentiche. Non viene tralasciata l'analisi nemmeno del caso della modifica, tramite il m.p. *Magnum principium*, del can. 838 circa la ripartizione di spettanze in ordine alle *versiones* dei testi liturgici, che comportò una iniziale confusione interpretativa pure nel Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, salvo poi, ancora una volta, il darsi un intervento esplicativo da parte dello stesso Pontefice. Insomma, la Boni riporta lapalissiani esempi nei quali si vede come la consulenza del Pontificio Consiglio e l'esercizio da parte dello stesso del *munus interpretandi*, in comunione col Supremo Legislatore ed in suo aiuto, sarebbero giovati, evitando confusioni (viene rammentata la discussione attorno al criterio del *suffraganeus antiquior* previsto dal MIDI, con le divergenti letture date a questa prescrizione, dubbi per altro rinvigoriti dal §2 dell'art. 8 del m.p. *Vos estis lux mundi*) e discordanze disciplinari, in parte ancora irrisolte in talune materie. Se a livello centrale i problemi quindi non mancano di emergere, come sottolinea l'opera in queste

pagine, pure – e ancor più – a livello di produzione delle singole Conferenze Episcopali le disomogeneità ed i problemi potrebbero moltiplicarsi pericolosamente, venendo meno – magari a nome della decentralizzazione – l’esercizio della competenza del Pontificio Consiglio in ordine alla *recognitio* degli atti normativi degli organismi episcopali.

L’ultimo capitolo, il quarto, la Boni lo intitola: «*Per uno statuto del Dicastero “promotore, garante e interprete del diritto della Chiesa”. La vocazione della canonistica*» (pp. 265-329), riprendendo l’espressione di Benedetto XVI che, in modo preciso ed efficace, così riassunse la missione del Pontificio Consiglio. L’Autrice, dopo aver cercato di argomentare profusamente lungo tutte le precedenti pagine che il Dicastero si trova ormai in un “vicolo cieco”, e con esso la canonistica, non manca di porre la questione di come si possa uscire da questa situazione. Insomma, il suo discorrere non è certamente finalizzato ad una analisi tristemente negativa, al solo scopo di lamentarsi, quanto piuttosto desidera proporre una lettura del momento presente per superare i problemi perché, come viene notato, «una normativa formulata chiaramente e inappuntabilmente dal punto di vista tecnico, coerente alle altre norme dell’ordinamento, certa e dunque idoneamente promulgata e pubblicata, è un diritto dei fedeli sul quale non si può transigere: ne va, d’altro canto, della credibilità del-

la Chiesa, essendo anche il biglietto da visita che [...] esibisce al mondo esterno» (p. 267). Si eviterà così ogni sospetto di arbitrarietà, garantendo la *rationabilitas* delle norme, senza la quale non sia ha *ius* ma *corruptela iuris*. E questo servizio che la giustizia è chiamata a compiere nella vita della Chiesa viene meglio garantito dal *munus* affidato – ed esercitato – al Pontificio Consiglio, motivo per cui la Professoressa auspica che esso non solo venga confermato nella sua esistenza e nelle sue competenze dalla nuova Costituzione Apostolica sulla Curia Romana, ma anche che concretamente esca dal crepuscolo in cui è stato inabissato e venga chiamato a operare secondo quanto previsto. Il *ministerium iustitiae* è strumentale alla missione della Chiesa, ma da esso non si può prescindere se si desidera sinceramente conseguire in modo pieno tale missione. Così, non è solo il Dicastero – che, *de iure condendo*, l’Autrice vorrebbe denominato Consiglio per i testi legislativi, piuttosto che Ufficio –, ma l’intera canonistica che, prima ancora di volgersi all’esterno, deve anzitutto ritrovare il proprio posto nella compagine ecclesiale, come auspica la Boni, con la quale possiamo convenire nel sostenere fermamente, profondamente persuasi della portata primaria di tale asserzione, che l’attuazione del diritto canonico significa ricezione sempre più compiuta del Concilio Vaticano II e, viceversa, lo scavalco dello stesso non può che rappresenta-

re, quindi, un fraintendimento pericoloso del magistero della stessa Assise Conciliare.

Il Lettore potrebbe pensare che la Boni sia stata fin troppo pignola e critica in questa sua opera, tuttavia pensiamo che quanto scrive in conclusione di queste pagine manifesti le preoccupazioni che l'hanno sostenuta nel produrre questo suo lavoro: «Far conoscere ed applicare le leggi della Chiesa non è un intralcio alla presunta “efficacia” pastorale di chi vuol risolvere i problemi senza il diritto, bensì garanzia della ricerca di soluzioni non arbitrarie, ma veramente giuste e, perciò, veramente pastorali. Evitando soluzioni arbitrarie, il diritto diventa valido baluardo a difesa degli ultimi e dei poveri, scudo protettore di chi rischia di cadere vittima dei potenti di turno» (p. 329).

Il volume si chiude con l'Indice (pp. 331-332), mentre purtroppo manca una bibliografia generale di riferimento, che sarebbe risultata invece molto interessante ed utile per lo studioso, vista la profondità scientifica della pubblicazione e l'abbondanza di riferimenti alla dottrina e al magistero che, come è nello stile dell'Autrice, si trova nelle note a piè di pagina. Ad ogni modo, il formato digitale in pdf del libro, disponibile a tutti, può facilmente aiutare ad avviare almeno in parte questo aspetto.

L'auspicio, dunque, è che molti possano porsi in attento ascolto delle riflessioni qui presentate con invidiabile precisione, puntualità e

franchezza dalla Professoressa, e ne facciano tesoro perché, in questo modo, si sosterrà la missione della canonistica nella Chiesa, un servizio certamente strumentale al fine pastorale della *salus animarum*, ma indubbiamente importante, imprescindibile ed appassionante, che mai quanto in questo momento di difficoltà propone sfide ed interrogativi che richiedono risposta ed impegno ormai non più procrastinabili.

Giovanni Parise

AA.VV.: «*Gli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo settore*» (a cura di P. Cavana), Giappichelli, Torino, 2021, pp. I-XIV e 1-219.

Il volume esamina sotto differenti luci l'inquadramento dogmatico degli enti ecclesiastici, ora rinominati «enti religiosi», secondo gli schemi ideologici proposti dal Codice del Terzo Settore (Cts) introdotto con d. lgs. n. 117/2017. Gli Autori sembrano convergere, seppure con differenti tonalità, nella condivisa preoccupazione di una destrutturazione in atto della valenza concettuale della categoria «enti ecclesiastici», a fronte di una disinvolta pianificazione dei modelli. Non dissimili riflessioni provengono dal parametro delle «attività di interesse generale» che percorre sotto traccia il libro nella sua interezza.

PAOLO CAVANA («*Gli enti ecclesiastici nel processo di riforma del Terzo settore. Profili ricostruttivi e applica-*